

**ACCORDO DI RETE DI SCOPO
PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO
SULLA SICUREZZA D.LGS 81/08**

L'anno duemiladiciannove, addì del mese dii sottoelencati dirigenti scolastici, legali rappresentanti delle Istituzioni scolastiche di fianco a ciascuno riportate:

N.	COGNOME E NOME	SEDE	COMUNE
1.	DANIELA BOCCANERA	I.C. "VIA REGINA ELENA"	CIVITANOVA MARCHE
2.	ANTONELLA MARCATILI	I.C. "VIA UGO BASSI"	CIVITANOVA MARCHE
3.	MIRELLAPAGLIALUNGA	I.C. "VIA TACITO"	CIVITANOVA MARCHE
4.	FEDERICA LAUTIZI	I.C."S. AGOSTINO"	CIVITANOVA MARCHE
5.	ANTONELLA MARCATILI	I.T.C.G. "F.CORRIDONI"	CIVITANOVA MARCHE
6.	PIERLUIGI ANSOVINI	I.I.S. "L.DA VINCI"	CIVITANOVA MARCHE
7.	CLAUDIO BERNACCHIA	I.I.S. "V.BONIFAZI"	CIVITANOVA MARCHE
8.	CORRADO GIULIO DEL BUONO	I.C. "E. MEDI"	PORTO RECANATI
9.	FEDERICALAUTIZI	I.C."R.SANZIO"	PORTO POTENZA PICENA
10.	ERMANN0 BRACALENTE	I.C. "G. LEOPARDI"	POTENZA PICENA
11.	ANNAMARIA DE SIENA	I.C. "N.BADALONI"	RECANATI
12.	GIOVANNI GIRI	I.I.S. "E. MATTEI"	RECANATI
13.	GIOVANNI GIRI	I.C. "B.GIGLI"	RECANATI
14.	CLAUDIO BERNACCHIA	LICEO CLASSICO "G.LEOPARDI"	RECANATI

Vistol'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : ... "le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Vistol'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;

Vistol'art. 7, comma 1 del DPR. 275 dell'8 marzo 1999, che prevede che "le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali";

Tenuto conto che l'accordo di rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del DPR n.275, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisti di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;

Visto il comma 9 dell'art. 7 del DPR 275/99 che consente accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell' art. 15 della L. 241/90;

Atteso che l'art. 47 del D.I. n. 129 del 18/11/2018 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi;

Visto il Decreto Ministeriale n° 388 del 2003 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”;

Visto il D.M. del 16 febbraio 1982 sulla prevenzione antincendi;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 marzo 1998 (G.U. 81 del 07 aprile 1998) “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n.221/CSR). (12A00059) (GU n. 8 del 11-1-2012) “Relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Visto l'Accordo 7 luglio 2016 “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (16A06077) (GU Serie Generale n.193 del 19-08-2016)”

Visto il D.M. n. 388 del 15 luglio 2003 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale;

Tenuto conto della necessità delle scuole coinvolte nella rete di provvedere all'aggiornamento/formazione dei docenti e del personale ATA così come disciplinato dall' art. 37 del D.lgs. 81/08 e dall' Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2016;

Considerato che le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente Accordo intendono collaborare per l'attuazione di corsi di aggiornamento per il personale docente e ATA sulla sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08;

Considerato che da più anni non vengono erogati e assegnati fondi alle scuole polo regionali per la formazione del personale scolastico sulla sicurezza

**TUTTO CIÒ
VISTO PREMESSO E CONSIDERATO**

con il presente atto convengono quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2– DENOMINAZIONE DELLA RETE

È Istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che prende il nome di “ Rete per la formazione e aggiornamento del personale scolastico sulla sicurezza D.lgs 81/08”.

ART. 3 - FINALITÀ

Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla formazione del proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali e al miglioramento della qualità dei servizi erogati in materia di sicurezza.

ART. 4 - OGGETTO

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche con l'obiettivo di aggiornare e formare il personale docente e ATA. In particolare saranno organizzati i seguenti corsi:

1. Corsi di formazione di base art.37 di 4+8 ore;
2. Corsi di aggiornamento formazione art.37 di 6 ore;
3. Corsi di formazione per il primo soccorso di 12 ore;
4. Corsi di aggiornamento per il primo soccorso di 4 ore;
5. Corsi di formazione antincendio rischio medio 8 ore;
6. Corsi di aggiornamento antincendio (rischio medio) di 5 ore;
7. Corsi per preposti di 8 ore;
8. Corsi di aggiornamento per ASPP-RSPP di 12 ore;
9. Corsi di formazione per RLS di 32 ore;
10. Corsi di aggiornamento per RLS di 8 ore;
11. Corsi di formazione per ASPP modula A di 28 ore;
12. Corsi di formazione per ASPP modula B di 48 ore.

Potranno essere organizzati ulteriori corsi in base ai bisogni formativi espressi dalle scuole aderenti alla rete.

Art. 5 - DURATA

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell'attività di formazione programmata.

ART. 6 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

L'istituzione scolastica che assume la funzione di “Scuola capofila” è individuata nell'I.T.C.G. “F. CORRIDONI”. La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà l'attività di formazione.

ART. 7 - RISORSE FINANZIARIE

Le scuole aderenti alla rete incentiveranno l'attività di formazione e aggiornamento del personale tenuto alla formazione con le risorse disponibili nel proprio capitolo di bilancio del Programma annuale 2019 destinato alla formazione e sicurezza.

ART. 8 – IMPEGNI DELLA SCUOLA CAPOFILA

La scuola capofila avrà cura di

a) individuare tramite bando pubblico il soggetto incaricato dell'organizzazione dei corsi

a) fornire il piano di formazione e aggiornamento comprensivo della scheda finanziaria

- b) individuare il fornitore del servizio di formazione che dovrà rilasciare apposito attestato di frequenza
- c) fornire il modello di ricognizione delle iscrizioni
- e) gestire le spese definite dal piano finanziario suddividendo il budget totale per ogni singola scuola aderente
- f) rendicontare le spese effettuate

ART. 9 – IMPEGNI DELLE SCUOLE ADERENTI

Ogni scuola aderente avrà cura di:

- a) nominare un docente referente della formazione
- b) far pervenire l'elenco delle persone da formare e da aggiornare secondo il modello messo a disposizione dalla Scuola Capofila
- c) prima dell'inizio dei corsi, su richiesta della scuola capofila provvederà a versare alla stessa, tramite bonifico bancario sul conto tesoreria ... il 50% della somma individuata per ciascuna scuola. Provvederà inoltre a versare il saldo, con le stesse modalità, entro 5 giorni dal termine dei corsi

ART. 10 – NORME FINALI

1. L'accordo viene inviato alla scuola aderente per la relativa pubblicazione all'albo e per il deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
2. Il presente atto viene **firmato digitalmente dai dirigenti scolastici** ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i.e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
3. Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196 del 30/6/2003, del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 e del Regolamento Europeo 2016/679 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto per gli Istituti:

DENOMINAZIONE ISTITUTO	CODICE MECCANOGRAFICO	DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO "NICOLA BADALONI"	MCIC83100E	DE SIENA ANNAMARIA